

VIS
VOLONTARIATO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO, ETS

STATUTO

Art. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

1. L'Associazione denominata «VOLONTARIATO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO, ETS» (in breve «VIS»), è costituita con atto del 3 marzo 1986, rep. 70473, Dott. Oscar Ghione Notaio in Torino, promossa dall'Ente «CENTRO NAZIONALE OPERE SALESIANE - CNOS».

2. L'Associazione è un'Organizzazione Non Governativa (ONG) e Ente del Terzo Settore (ETS) iscritta, ai sensi dell'art. 26, comma 2, della legge 11/08/2014 n. 125, all'Elenco delle Organizzazioni della Società Civile (OSC) presso l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, con Decreto 2016/337/000285/2 del 04 aprile 2016.

3. L'Associazione ha sede legale in Roma, attualmente in Via Appia Antica n. 126; la sede può essere trasferita altrove, purché in Italia, con delibera del Comitato Esecutivo. L'Associazione può avere sedi operative secondarie in Italia e all'estero, senza che ciò comporti modifiche statutarie e purché siano deliberate dal Comitato Esecutivo.

Art. 2 – PRINCIPI ISPIRATORI E FINALITÀ

1. L'Associazione si ispira ai valori cristiani e alla dottrina sociale della Chiesa, al «sistema preventivo» di Don Bosco e agli apporti della prassi educativa salesiana.

In particolare, VIS:

a) ritiene che ogni persona debba potere godere pienamente dei propri diritti e partecipare dignitosamente e attivamente alla vita della comunità favorendone lo sviluppo;


b) considera lo sviluppo come ampliamento delle capacità di ogni persona - intesa come individuo e membro della comunità - e, pertanto, come sviluppo umano integrale, universale e sostenibile in senso sociale, economico, politico ed ambientale;

c) considera la cooperazione internazionale come strumento fondamentale per il perseguimento della pace e dello sviluppo soprattutto dei gruppi più poveri e vulnerabili, specie bambine, bambini e giovani, offrendo loro opportunità educative, formative e occupazionali, nonché strumenti per la promozione e protezione dei propri diritti;

d) crede nello spirito del servizio volontario orientato allo sviluppo dei popoli e alla promozione dei diritti umani e della pace, soprattutto attraverso la valorizzazione, preparazione e formazione dei giovani e degli operatori inseriti nei programmi e nelle attività istituzionali condotte sia nei paesi partner, sia in Italia.

2. L'Associazione persegue esclusivamente, senza scopo di lucro e in piena autonomia e indipendenza, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale, tali definite dalla normativa vigente. Scopi istituzionali del VIS sono, in particolare, la lotta alla povertà, alle diseguglianze e all'esclusione sociale, il perseguimento della pace, dello sviluppo umano e sostenibile, la promozione e protezione dei diritti umani, la diffusione di una cultura solidaristica, di inclusione e di cooperazione tra i popoli.

Mico Loh



Art. 3 – ATTIVITÀ E CRITERI OPERATIVI

1. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- a) cooperazione allo sviluppo;
- b) educazione, istruzione e formazione professionale nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) formazione universitaria e post-universitaria;
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica, al successo scolastico e formativo e al contrasto della povertà educativa;
- f) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- g) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti degli utenti delle attività di interesse generale;
- h) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- i) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, o erogazione di denaro, beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

2. L'Associazione, quindi, può svolgere - a titolo esemplificativo e non esaustivo - le seguenti attività:

- a) identificare, elaborare e attuare programmi e interventi orientati alla lotta alla povertà e alle diseguaglianze, alla promozione dell'inclusione e coesione sociale, alla promozione e protezione dei diritti umani, con particolare riguardo a bambine, bambini, giovani e gruppi vulnerabili, allo sviluppo socio-economico, all'inserimento socio-professionale, al rafforzamento della società civile e delle istituzioni, alla protezione dell'ambiente, delle risorse naturali e del patrimonio artistico e culturale, soprattutto attraverso l'educazione, la formazione e ogni altra azione funzionale al perseguimento delle finalità sopra specificate;
- b) intervenire nelle situazioni di emergenza determinate da conflitti o disastri naturali, nei paesi ove siano già in corso interventi con partner locali oppure dietro loro specifica richiesta, perseguendo gli obiettivi tipici dell'aiuto umanitario e il ripristino di condizioni di sviluppo a sostegno delle comunità e dei gruppi più vulnerabili;
- c) elaborazione e realizzazione di progetti e iniziative nel campo delle migrazioni, dell'integrazione, dell'inclusione e dell'intercultura, in Italia e nei paesi partner, ispirati alla promozione e protezione dei diritti umani;
- d) agire in rappresentanza («advocacy») dei principali destinatari dei propri programmi e dei partner per veicolare le istanze e gli interessi presso le sedi istituzionali ove ciò sia consentito alle organizzazioni della società civile, nonché il lavoro in rete («networking») con altri organismi ed enti, per intervenire sinergicamente sui decisori politici, amministrativi, economici e sociali, a livello nazionale e internazionale, e promuovere cambiamenti ispirati allo sviluppo umano e sostenibile e alla promozione e protezione dei diritti umani;
- e) realizzare attività di ricerca e valutazione (sociale, economica, giuridica o di altra natura) concernenti i temi connessi alle proprie finalità e attività, anche in collaborazione con istituti e organizzazioni nazionali e internazionali, pubbliche e private;
- f) formazione e preparazione specifica di volontari e operatori per lo sviluppo, con l'obiettivo di accrescere in modo adeguato la loro conoscenza sui caratteri e sulle dinamiche dello sviluppo, qualificare l'apporto specifico dell'azione di volontariato, approfondire la conoscenza dei paesi partner nelle dimensioni antropologica, culturale, socio-politica, economica, religiosa e linguistica;

g) comunicazione, informazione, formazione e aggiornamento sulle tematiche connesse alle proprie finalità, tra le quali la cooperazione internazionale allo sviluppo umano e sostenibile, l'aiuto umanitario, la promozione e protezione dei diritti umani, il volontariato, nonché attività di sensibilizzazione dell'opinione pubblica o di gruppi target specifici al suo interno, di educazione alla cittadinanza globale e all'intercultura;

h) attività editoriali per la realizzazione di riviste e pubblicazioni periodiche, anche multimediali, e organizzazione di convegni, seminari e simposi, eventi culturali, musicali, artistici ed eno-gastronomici collegati a programmi e campagne;

3. L'Associazione svolge le summenzionate attività sulla base dei seguenti principi e criteri operativi:

a) adesione ai principi fondamentali del diritto internazionale in materia di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario, in particolare a quelli di umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza;

b) attenta considerazione del quadro degli indirizzi strategici definiti dalla comunità internazionale (Italia, Unione Europea, Nazioni Unite, altre Agenzie e Organizzazioni internazionali) attraverso leggi, regolamenti, decisioni, delibere e comunicazioni in materia di cooperazione allo sviluppo e di aiuto umanitario, e attraverso la collaborazione stabilita da VIS con le comunità, le istituzioni e le associazioni locali dei paesi partner;

c) promozione e sviluppo del partenariato come indispensabile strumento di cooperazione nei paesi partner, in collaborazione con le forze locali civili, sociali ed ecclesiali;

d) valorizzazione e impiego di volontari, operatori, esperti, tecnici e altro personale idoneo a intervenire ed operare nell'ambito dei propri programmi e attività, che condividano l'identità dell'organismo e aderiscano alle sue finalità;

e) sviluppo, a livello nazionale e internazionale, delle collaborazioni e sinergie con altri enti e organismi salesiani o di ispirazione salesiana, con università, centri di ricerca e formazione, altre ONG/OSC, comunità di immigrati e formazioni sociali delle diaspore, nonché con ogni altro attore che risulti rilevante e significativo per il perseguimento delle proprie finalità e la realizzazione delle attività.

4. L'Associazione, per rendere più efficace la propria azione, può costituire o aderire a organismi di secondo livello, unioni, federazioni, reti e piattaforme che si prefiggono obiettivi correlati o funzionali alla propria missione e finalità. L'Associazione, allo stesso scopo ovvero per consentire la propria operatività in paesi partner, può altresì richiedere accreditamenti, certificati, partenariati riconoscimenti ufficiali e iscrizioni in registri presso Organizzazioni internazionali, donatori istituzionali e altri enti, nazionali e internazionali, nonché presso le autorità locali nei paesi partner. Il Comitato Esecutivo delibera sugli atti sopra specificati.

5. L'Associazione può esercitare attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse è il Comitato Esecutivo

6. L'Associazione può esercitare la raccolta fondi, per tale intendendosi il complesso delle attività ed iniziative poste in essere al fine di finanziare la proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva; la raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, pure mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, e in conformità alle linee guida adottate dalle competenti autorità pubbliche.

M. G. J.



Art. 4 - COLLEGAMENTO CON L'ENTE PROMOTORE

1. L'Associazione riconosce il ruolo dell'Ente Promotore CNOS quale garante dell'ispirazione codificata nelle Costituzioni della Congregazione Salesiana.

Art. 5 - SOCI

1. Sono Soci dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche, ivi compresi gli enti di fatto, competenti nell'area socio-educativa del volontariato e della cooperazione internazionale allo sviluppo, che concordano con i principi ispiratori e gli scopi istituzionali di cui all'articolo 2 e collaborano attivamente al loro perseguimento.

Art. 6 - AMMISSIONE

1. La domanda di Socio è presentata al Comitato Esecutivo; su di essa delibera l'Assemblea dei Soci.

2. L'ammissione obbliga tutti i Soci all'osservanza del presente Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni assunte dai competenti Organi Sociali dell'Associazione e al pagamento delle quote sociali.

Art. 7 – RECESSO, DECADENZA ED ESCLUSIONE

1. Ogni Socio è libero di recedere dall'Associazione, inviando comunicazione scritta al Comitato Esecutivo.

2. L'Assemblea dei Soci può dichiarare decaduto il Socio che cessa di svolgere le attività specifiche dell'Associazione o non è in regola con il versamento delle quote associative.

3. L'esclusione di un Socio, nel caso si ravvisi un comportamento in contrasto con le finalità dell'Associazione, avviene con delibera dell'Assemblea dei Soci.

4. Il Socio recedente, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 8 - PARTECIPANTI

1. Sono Partecipanti - ammessi, secondo le modalità stabilite dai regolamenti interni, a partecipare all'attività dell'Associazione - i volontari, animatori, collaboratori e sostenitori, sia persone fisiche che giuridiche, ivi compresi gli enti di fatto, che, i senza fini di lucro, condividono i principi ispiratori e le finalità individuate nel precedente articolo 2 e intendono collaborare attivamente alla loro realizzazione. Tali enti possono essere configurati come sedi operative secondarie denominati «presidi VIS».

2. La domanda di Partecipante è presentata al Comitato Esecutivo, che delibera su di essa.

3. L'ammissione obbliga i Partecipanti, per quel che li concerne, all'osservanza del presente Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni assunte dai competenti Organi Sociali dell'Associazione.

Art. 9 - ORGANI SOCIALI

1. Sono Organi Sociali dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) l'Assemblea dei Partecipanti;
- c) il Comitato Esecutivo;
- d) il Presidente;
- e) i Vicepresidenti;
- f) il Tesoriere
- g) l'Organo di controllo

Art. 10 - ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo supremo della Associazione.

2. L'Assemblea dei Soci, regolarmente convocata e costituita, rappresenta la totalità dei Soci e le sue delibere, prese in conformità del presente Statuto e dei Regolamenti interni, obbligano tutti i Soci anche assenti o dissenzienti.

3. Partecipano all'Assemblea dei Soci ordinaria e straordinaria, con diritto di voto:

- a) i Soci iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola col versamento delle quote associative;
- b) i membri del Comitato Esecutivo, senza diritto di voto se non Soci;
- c) l'Organo di controllo, senza diritto di voto se non Socio.


4. La delega per il voto può essere data soltanto ad un altro Socio, che non potrà esprimere più di un voto oltre il proprio; essa deve essere data per iscritto, anche in calce all'avviso di convocazione.

5. L'Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente, che la presiede, o da chi ne fa le veci, entro sei mesi dalla chiusura del precedente esercizio finanziario, mediante comunicazione scritta inviata ai Soci almeno trenta giorni prima della data di riunione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica tracciabile ovvero altro mezzo a questi equipollente.

6. Spetta all'Assemblea Ordinaria dei Soci:

- a) eleggere tra i Soci e i Partecipanti il Presidente, un Vicepresidente, il Tesoriere e tutti i Consiglieri del Comitato Esecutivo;
- b) nominare uno dei componenti dell'Organo di controllo, se in forma collegiale, anche al di fuori dei Soci e dei Partecipanti;
- c) approvare la relazione annuale del Presidente sullo stato dell'Associazione;
- d) definire le scelte programmatiche e i piani annuali dell'Associazione;
- e) deliberare, anche nel corso dell'esercizio, l'ammontare di eventuali quote integrative della quota annuale determinata dal Comitato Esecutivo;
- f) approvare i bilanci annuali preventivi e consuntivi;
- g) approvare, se la sua redazione è obbligatoria per legge oppure deliberata dalla stessa Assemblea di Soci, il bilancio sociale, tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolta;
- h) deliberare sulle eventuali responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- i) deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- j) approvare l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari;

Mic. J. J.



k) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

7. L'Assemblea Straordinaria dei Soci è convocata dal Presidente, che la presiede, o da chi ne fa le veci, mediante comunicazione scritta inviata ai Soci almeno sessanta giorni prima della data di riunione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica tracciabile ovvero altro mezzo a questi equipollente:

- a) per procedere alle modifiche statutarie;
- b) per richiesta avanzata da almeno la metà dei Soci;
- c) per avvenute dimissioni della maggioranza dei membri eletti del Comitato Esecutivo;
- d) per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio sociale.

8. Le delibere in sede ordinaria sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei Soci; in seconda convocazione la delibera è valida qualunque sia il numero degli intervenuti; in sede straordinaria le delibere sono valide con la presenza di almeno la metà dei Soci e sono prese a maggioranza dei voti o con la maggioranza dei tre quarti dei Soci per quanto riguarda lo scioglimento dell'Associazione, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio sociale.

9. Le adunanze assembleari possono tenersi anche per teleconferenza, videoconferenza o videochiamata, a condizione che tutti i Soci che vi partecipano possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Verificati questi requisiti, l'Assemblea dei Soci si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione e nel quale deve trovarsi pure il Segretario, chiamato alla verbalizzazione su indicazione della stessa persona che presiede la riunione; ciò al fine di consentire la redazione e la sottoscrizione del verbale scritto sull'apposito libro.

Art. 11 - ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI

1. L'Assemblea dei Partecipanti, regolarmente convocata e costituita, rappresenta la totalità dei Partecipanti e le sue delibere, prese in conformità del presente Statuto e dei Regolamenti interni, obbligano tutti i Partecipanti anche assenti o dissenzienti.

2. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea dei Partecipanti anche i membri del Comitato esecutivo, senza diritto di voto se non Partecipanti, e l'Organo di controllo, senza diritto di voto se non Partecipanti.

3. La delega può essere data soltanto ad un altro Partecipante, che non potrà esprimere più di un voto oltre il proprio.

4. L'Assemblea dei Partecipanti è convocata almeno due volte all'anno dal Presidente dell'Associazione, che la presiede, o da chi ne fa le veci, mediante comunicazione scritta inviata ai Partecipanti almeno trenta giorni prima della data di riunione.

5. Spetta all'Assemblea dei Partecipanti:

- a) eleggere tra i Partecipanti uno dei due Vicepresidenti dell'Associazione;
- b) nominare l'Organo di controllo, se monocratico, o due dei componenti dello stesso compreso il Presidente, se collegiale, anche al di fuori dei Soci e dei Partecipanti;
- c) formulare proposte d'azione e organizzative da sottoporre al Comitato Esecutivo;
- d) elaborare piani di coordinamento delle attività dell'Associazione sul territorio.

6. Le delibere sono valide qualunque sia il numero dei Partecipanti presenti e sono prese a maggioranza semplice dei voti validi.

Art. 12 - COMITATO ESECUTIVO

1. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dai due Vicepresidenti, uno dei quali eletto dall'Assemblea dei Partecipanti, dal Tesoriere, e da uno a tre Consiglieri.

2. I membri del Comitato Esecutivo possono essere scelti tra i Soci o i Partecipanti; essi vengono eletti, tranne il Vicepresidente eletto dall'Assemblea dei Partecipanti, dall'Assemblea dei Soci, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

3. Se vengono a mancare uno o più membri del Comitato Esecutivo, gli altri provvedono a sostituirli, purché la maggioranza sia sempre costituita da membri nominati dall'Assemblea dei Soci. I membri così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea dei Soci. Se viene meno la maggioranza dei membri nominati dall'Assemblea dei Soci, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea dei Soci perché provveda alla sostituzione dei mancanti, i quali scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina..

4. Spetta al Comitato Esecutivo:

a) curare l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione in conformità alle scelte programmatiche ed ai piani annuali deliberati dall'Assemblea dei Soci;

b) approvare Convenzioni con singoli Soci o Partecipanti;

c) determinare all'inizio di ciascun esercizio sociale l'ammontare della quota associativa annuale dovuta da ciascun Socio e, nel corso dell'esercizio, l'ammontare di eventuali quote integrative della quota annuale, necessarie per sostenere le attività dell'Associazione, dovute da ciascun Socio;

d) deliberare su tutte le questioni che rivestono carattere di urgenza, sottoponendo le relative delibere alla prima riunione dell'Assemblea dei Soci per la ratifica;

e) emanare i Regolamenti interni;

f) individuare le attività diverse, secondarie e strumentali, che l'Associazione potrà svolgere;


g) predisporre i progetti di bilancio da sottoporre all'Assemblea dei Soci.

5. Le adunanze del Comitato Esecutivo possono tenersi anche per teleconferenza, videoconferenza o videochiamata, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Verificati questi requisiti, il Comitato si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione. Il Segretario, chiamato alla verbalizzazione su indicazione della persona che presiede la riunione, curerà la redazione e la sottoscrizione del verbale scritto sull'apposito libro, che verrà controfirmato da chi avrà presieduto la riunione.

6. Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, mediante comunicazione scritta inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica tracciabile ovvero altro mezzo a questi equipollente; essa deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e la data della riunione e pervenire ai componenti del Comitato Esecutivo almeno cinque giorni prima dell'adunanza o, in caso di urgenza motivata nell'avviso di convocazione, almeno due giorni prima.

7. Le riunioni del Comitato Esecutivo sono valide con la presenza di almeno la metà più due dei componenti e ad esse non è ammessa la partecipazione per delega.

Art. 13 - PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE



1. Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea dei Soci, dura in carica quattro anni e può essere eletto per non oltre due mandati consecutivi.

2. Il Presidente ha la firma sociale e la legale rappresentanza dell'Associazione a tutti gli effetti per l'ordinaria e straordinaria amministrazione. Egli può accendere od estinguere conti bancari in Italia e all'estero. Convoca e presiede l'Assemblea dei Soci, l'Assemblea dei Partecipanti e il Comitato Esecutivo.

3. Il Presidente inoltre:

a) provvede a che siano pubblicati, nei modi e nelle forme di legge, gli emolumenti, i compensi o i corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti;

b) può avvalersi di consulenti e dipendenti per l'esplicitazione dei suoi compiti;

c) può rilasciare procure speciali con cui delegare tutti o parte dei suoi poteri;

d) nomina i difensori conferendo loro le procure alle liti o alla lite.

4. Il Presidente può, in caso di urgenza, assumere iniziative e prendere decisioni di competenza del Comitato Esecutivo e sottoporle ad approvazione nella prima riunione utile del Comitato stesso.

5. Il Presidente, in caso di impedimento e di assenza, è sostituito dal Vicepresidente più anziano. Il Presidente, inoltre, anche su proposta del Comitato Esecutivo, può delegare ai Vicepresidenti parte delle proprie competenze.

Art. 14 - VICEPRESIDENTI DELL'ASSOCIAZIONE

1. I Vicepresidenti fanno parte del Comitato Esecutivo ed esercitano, in via disgiunta, le deleghe ricevute, anche in modo permanente, dal Presidente, sostituendo il medesimo in caso di suo impedimento.

Art. 15 - TESORIERE DELL'ASSOCIAZIONE

1. Il Tesoriere vigila sull'adempimento dei servizi di amministrazione, predispone il bilancio annuale preventivo e consuntivo da sottoporre ai competenti Organi sociali, ed esercita le deleghe ricevute in ambito amministrativo e finanziario, anche in via permanente, dal Presidente, con il potere di firma sui conti bancari e postali dell'Associazione.

Art. 16 – ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Assemblea dei Soci e quella dei Partecipanti provvederanno alla nomina dei componenti effettivi dell'Organo di controllo, in forma monocratica o collegiale, e dei membri supplenti, secondo quanto previsto dagli artt. 10 e 11. L'Organo di controllo dura in carica quattro anni.

2. A tale Organo si applicheranno, in quanto compatibili, le norme del presente statuto che disciplinano i requisiti soggettivi, l'attività e le attribuzioni dell'Organo di controllo.

Ad esso spetta:

a) vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, compresi quelli relativi alla responsabilità amministrativa degli enti da reato qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, oltre a tutti i compiti ed i poteri ispettivi assegnati dalla legge vigente.;

- b) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolare sul tipo di attività d'interesse generale svolte sulle attività diverse, sulle attività di raccolta fondi, sulla destinazione del patrimonio e sull'assenza di scopo di lucro;
- c) quando ne è prevista la redazione, attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle apposite normative e buone prassi;
- d) effettuare, salvo il caso di cui al successivo comma, la Revisione legale dei conti.

3. La Revisione legale dei conti può essere affidata dal Comitato Esecutivo a un revisore esterno oppure a una società di revisione legale purché iscritti nell'apposito registro.

Art. 17 – CONVENZIONI INTERNE

1. Fra l'Associazione e singoli Soci o Partecipanti possono essere stipulate Convenzioni intese a realizzare progetti e iniziative, anche con finanziamento pubblico, o a consentire la collaborazione agli stessi progetti da parte dei Soci e dei Partecipanti, nel rispetto delle reciproche responsabilità e delle condizioni previste dalle Convenzioni medesime.

2. Dette Convenzioni vengono predisposte ed approvate dal Comitato Esecutivo e stipulate dal Presidente dell'Associazione e dal Socio o Partecipante (persona fisica o rappresentante di questi ultimi qualora siano enti).

M. C. L. H.

Art. 18 - PATRIMONIO E PROVENTI

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni di proprietà dell'Associazione;
- b) da fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione;
- c) da erogazioni, donazioni e lasciti, espressamente destinati al patrimonio.


2. I proventi dell'Associazione sono costituiti da:

- a) quote e contributi dei Soci;
- b) eredità, erogazioni, donazioni e legati, espressamente destinati al VIS;
- c) contributi dello Stato, Regioni, enti locali e altre istituzioni pubbliche nazionali, nonché dell'Unione Europea, di Agenzie delle Nazioni Unite e di altri organismi internazionali;
- d) proventi relativi allo svolgimento delle attività di interesse generale;
- e) proventi relativi allo svolgimento delle attività diverse;
- f) proventi derivanti da attività di raccolta fondi;
- g) ogni altro provento ammesso ai sensi della normativa vigente.

3. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento delle attività statutarie per l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a Soci, Partecipanti, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo; è fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

4. Il patrimonio non può in nessun caso essere inferiore alla somma liquida e disponibile necessaria per il conseguimento e il mantenimento della personalità giuridica dall'Associazione.

Art. 19 – LIBRI SOCIALI



1. Fanno parte dei libri sociali obbligatori:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo.
2. I libri sociali sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono ed in essi sono trascritti i verbali delle riunioni, inclusi quelli redatti per atto pubblico.

Art. 20 - ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio, il Tesoriere dell'Associazione predisponde il bilancio consuntivo e quello preventivo dell'anno successivo, da sottoporre all'esame dell'Organo di controllo e all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, previa presentazione al Comitato Esecutivo del progetto di bilancio.
3. Il bilancio consuntivo dell'esercizio deve essere redatto secondo i criteri stabiliti dalla normativa in materia di enti del Terzo settore, è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
4. Il bilancio consuntivo e, se previsto per legge o stabilito in via facoltativa, il bilancio sociale, devono essere - entro il 30 giugno di ogni anno - approvati e depositati presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 21 - DURATA

1. La durata dell'Associazione è illimitata; essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.

Art. 22 - SCIoglimento

1. In caso di scioglimento, l'Assemblea Straordinaria dei Soci procederà secondo quanto prescritto dal presente Statuto.
2. In caso di scioglimento, il patrimonio netto residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Statale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le decisioni del Comitato Esecutivo.

Art. 23 - CARICHE SOCIALI

1. L'accesso alle cariche sociali è consentito a ciascun Socio; se il socio non è persona fisica l'accesso è consentito al legale rappresentante o a un suo delegato. Il Regolamento disciplina le procedure di candidatura e di elezione.

2. Le cariche assunte in seno al Comitato Esecutivo possono prevedere un'indennità fissata entro i limiti normativi:: per esse l'Assemblea dei Soci fissa l'indennità annuale di carica, proporzionata alle attività connesse ad essa, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento.

3. Nessun membro del Comitato Esecutivo può instaurare con l'Associazione rapporti di lavoro, subordinato o autonomo, in forma permanente, ricorrente o strutturale, a pena di decadenza dalla carica.

Art. 24 – RAPPORTI DI LAVORO E ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura. I lavoratori dipendenti hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda, eventualmente stabilito dalla normativa in materia di enti del Terzo settore.

2. L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, che vanno iscritti in un apposito registro qualora svolgano le loro mansioni in modo non occasionale. L'attività dei volontari non può essere retribuita; ad essi possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, restando vietati i rimborsi spese di tipo forfetario. In ogni caso, le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito.

Art. 25 - REGOLAMENTI

1. L'organizzazione e l'attività dell'Associazione sono disciplinate da Regolamenti interni.

2. I Regolamenti e le relative modifiche sono deliberati dal Comitato Esecutivo e ratificati alla prima riunione dall'Assemblea dei Soci.

3 L'Associazione predispone e adotta altresì il codice di condotta, le policy e ogni altra procedura necessaria o opportuna per garantire il rispetto degli standard stabiliti dai donatori e attori istituzionali, nazionali e internazionali, con i quali interagisce per la realizzazione delle proprie attività. Tali atti sono deliberati dal Comitato Esecutivo.

Art. 26 - NORME FINALI

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dall'Atto Costitutivo e dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge.

Art. 27 – NORME TRANSITORIE E DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile. Le norme incompatibili con il D.Lgs. n. 460/1997 sono differite alla data di abrogazione della disciplina Onlus di cui allo stesso D.Lgs.

2. Ogni riferimento al Registro Unico del Terzo Settore ed alla denominazione Ente del Terzo Settore (ETS) è sospeso fino all'operatività del Registro.

Mico Letta

[Handwritten signature]



FABIANA DI GIUSEPPE
NOTAIO IN ROMA

Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico

(art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82)

CERTIFICO

Certifico io sottoscritto Fabiana Togandi, Notaio in Roma, con studio in Roma, Via Tolmino, 1, iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia, in formato pdf/a non modificabile ed elaborata in supporto informatico,

E' CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE ANALOGICO

sottoscritto sia nell'atto che - ove prescritto - negli allegati a norma di legge.

Ai sensi dell'articolo 22, D.Lgs 7 marzo 2005 n.82, l'esecuzione e produzione della presente copia di documento originariamente analogico/cartaceo, formata su supporto informatico, "sostituisce quella originale".

Roma, il giorno 28 settembre 2021.